

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i Consiglieri sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti previsti dal comma 2 del presente articolo.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso infruttuosamente il quale si procede all'irrogazione delle sanzioni previste dal successivo comma 7 del presente articolo.
7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33:
  - a) sanzione pecuniaria di euro 500,00 in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
  - b) sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 in caso di reiterato inadempimento per due anni consecutivi del mancato deposito dei dati previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.La parziale ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo sarà verificata dagli Organi legittimati per legge a seguito di specifiche segnalazioni.
8. L'Organo competente ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Segretario Generale.

### CAPO III

#### Durata in carica

#### Art. 52

#### Entrata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. La deliberazione di convalida è dichiarata immediatamente eseguibile.

#### Art. 53

#### Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 54 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

#### Art. 54

#### Sospensione e decadenza